



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

REVISORE DEI CONTI

Verbale n.. 01 del 15.01.2024

Parere su dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 –

Il Sottoscritto ALCIATI Manuel, nella sua qualità di Revisore del Conto del Comune di Vaprio d'Agogna per il triennio 2022-2025;

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Programmazione del Fabbisogno del personale – triennio 2022/2024 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale”, unitamente agli allegati, sottoposta all’esame del revisore per la redazione del parere;

Richiamato l’Art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001 nel quale è previsto che gli organi di revisione accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’Art. 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTI

- l’Art. 1 comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i., il quale stabilisce il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale;
- l’Art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni del personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio nonché della relativa spesa;
- l’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. il quale ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- il D.M. 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2022 in materia di nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni” in attuazione del D.l. 34/2019 l’art. 33 comma 2;
- l’Art. 4, c. 2, del citato D.M. 17 marzo 2020 dispone che: “ A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’Art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

Esaminata la proposta di delibera in oggetto, riguardante la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 dell’ente unitamente agli allegati;

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto del FCDE dell’ultima delle tre annualità considerate, e dell’anno 2021 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 23,97%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell’ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 29,50% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 33,50%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2022/2024, con riferimento all’annualità 2024, di Euro 41.653,56, con individuazione di una “soglia” teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 222.211,72;
- Ricorre però l’applicazione dell’ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla “soglia” di Tabella 1, individuando una ulteriore “soglia” di spesa pari a Euro 239.367,81 (determinata assommando alla spesa di personale dell’anno 2018 di Euro 177.309,49 un incremento, pari al 35%, per Euro 62.058,32);
- Il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell’art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell’anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell’ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 177.309,49 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 62.058,32 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 239.367,81 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 Euro 216.164,00
--

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.
- Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 come segue:

Valore medio di riferimento TRIENNIO 2011/2013 : Euro 206.501,01
--

Spesa di personale, ai sensi del comma 557 per l'anno 2024: Euro 206.135,62

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 38.426,95
--

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024: Euro 21.692,35

Le limitazioni previste non si applicano alle Regioni e agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale. Resta fermo che comunque la spesa non può essere superiore della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo.

Preso atto che alla luce delle precedenti considerazioni, tutto ciò premesso, l'Organi di Revisione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto
“Programmazione del Fabbisogno di Personale – triennio 2024/2026 e ricognizione annuale delle
eccedenze di personale

Ceva li 15.01.2024

IL REVISORE DEI CONTI

ALCIATI Manuel